

TRIBUNALE DI GELA SEGRETERIA PERVENUTO
30 MAR. 2020
Prot. N° <u>681</u>



TRIBUNALE DI GELA

SEZIONE CIVILE - UFFICIO FALLIMENTI - ESECUZIONI IMMOBILIARI

CIRCOLARE INTEGRATIVA SULLE VENDITE DAL 9.3.2020 AL 30.6.2020

Il Giudice delegato dott.ssa Stefania Sgroi, di concerto con il Giudice delle esecuzioni immobiliari G.o.t. dott.ssa Patrizia Castellano, nell'esercizio delle proprie funzioni tabellari di coordinamento dell'Ufficio per le procedure concorsuali ed esecutive;

visto il d.l. 17 marzo 2020, n. 18, recante "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

visto in particolare l'art. 83, comma 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, ai sensi del quale "*Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali*", con la precisazione che "*Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, (...) in genere tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.*";

viste le "*Linee guida e prime disposizioni urgenti decreto legge 17.3.2020 n. 18, area civile e penale*" adottate dal Presidente Vicario del presente Tribunale il 19.3.2020 in attuazione del citato d.l. n. 18/2020, con espresso richiamo delle Disposizioni presidenziali previamente adottate il 10.3.2020 e il 16.3.2020, disciplinanti anche le vendite in materia fallimentare e di esecuzione forzata nell'attuale fase di emergenza epidemiologica da COVID-19;

considerate le difficoltà tecniche riscontrate nelle more dai curatori e dai professionisti delegati alle esecuzioni per attuare la disposta sospensione degli esperimenti di vendita già fissati, con differimento della vendita a data successiva;

considerato in particolare che, in base alle specifiche tecniche ministeriali dettate con il d.m. n. 32/2015, una volta pubblicato l'avviso di vendita sul PVP e inseriti sia la data della vendita che il termine per la presentazione delle offerte, non ne è più consentita la modifica, sicchè sussiste un obiettivo limite tecnico che impedisce di differire i termini per la presentazione delle offerte;

considerato altresì che, in particolare, per le vendite telematiche immobiliari il Ministero della Giustizia, in ottemperanza al d.m. n. 32/2015, invia al gestore della vendita telematica, indicato in fase di inserimento dell'inserzione sul PVP, le offerte telematiche pervenute, in un lasso temporale compreso tra i 180 minuti e i 120 minuti prima dell'inizio delle operazioni di vendita, prendendo come riferimento la data e l'orario di inizio delle operazioni di vendita indicati sull'inserzione pubblicata sul PVP e non un'eventuale data alternativa inserita, ad esempio, come campo testuale tramite un avviso di rettifica;

ritenuto, pertanto, opportuno dettare disposizioni operative integrative sulle vendite in materia fallimentare e di esecuzione forzata per il periodo compreso dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020 nell'attuale fase emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di superare le suddette difficoltà tecniche derivanti dal coordinamento del citato d.l. n. 18/2020 con il citato d.m. n. 32/2015;

TRIBUNALE DI GELA SEGRETARIA PERVENCITO
30 MAY 2020
Prof. W. [Signature]

DISPONE

1. la revoca di tutte le vendite fissate **dal 9 marzo al 15 aprile 2020**, mandando al curatore o al professionista delegato all'esecuzione di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sui siti di pubblicità e sul PVP ove è stato pubblicato l'avviso di vendita, specificando nella motivazione "*vendita revocata dal G.D.*" ovvero "*vendita revocata dal G.E.*";

2. la revoca di tutte le vendite fissate **anche in data successiva al 15 aprile 2020 e fino al 30 giugno 2020, limitatamente a quelle** per le quali **non sia stata** già **espletata** la pubblicità (da intendersi come **pubblicazione** su siti commerciali o sul PVP), con pubblicazione sospesa sino a nuova disposizione;

il curatore, il professionista delegato o il soggetto specializzato incaricato delle operazioni di vendita non accetterà più il deposito delle offerte cartacee in relazione alle vendite di cui agli esperimenti fissati nel periodo di cui al precedente punto e non consentirà di effettuare offerte telematiche;

il giorno fissato per gli esperimenti delle vendite come sopra revocate, il curatore, il professionista delegato o il soggetto specializzato incaricato delle operazioni di vendita sono autorizzati a verbalizzare sinteticamente l'operazione di apertura delle buste contenenti le offerte, al solo fine di dare esecuzione al presente provvedimento di revoca con la restituzione delle cauzioni agli offerenti, sia telematici che analogici, con modalità tali da assicurare il rigoroso rispetto delle regole precauzionali igienico-sanitarie imposte a tutela della salute pubblica;

a tal fine, in caso di cospicuo numero di offerte che non consenta di garantire negli studi professionali o in sala aste la distanza di due metri tra gli offerenti presenti, il curatore, il professionista delegato o il soggetto specializzato incaricato delle operazioni di vendita è autorizzato all'apertura delle offerte non alla presenza degli offerenti e a dare a questi ultimi le opportune disposizioni per la restituzione scaglionata delle cauzioni;

l'apertura delle buste e la restituzione delle cauzioni potrà altresì essere differita ad una data successiva dal curatore, professionista delegato o soggetto specializzato incaricato delle operazioni di vendita, a fronte delle restrizioni alla mobilità sul territorio previste dalla normativa emergenziale;

i curatori, professionisti delegati o soggetti specializzati incaricati delle operazioni di vendita avranno cura di assicurare la massima pubblicità alla revoca dell'esperimento di vendita già fissato e al differimento delle operazioni di apertura delle buste contenenti le offerte di acquisto e di restituzioni delle cauzioni, in modo che tali misure siano portate a conoscenza degli offerenti interessati.

Manda alla segreteria per la pubblicazione sul sito internet del Tribunale.

Gela, 30 marzo 2020

Il Giudice

dott.ssa Stefania Sgroi

